

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42<sup>1)</sup>  
1° Regolamento di esecuzione alla [legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13](#) -  
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

1)Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

## CAPO 1 Norme generali

---

### Art. 1 (Definizioni)

---

- (1) La [legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13](#), e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è in seguito denominata "legge". <sup>2)</sup>
- (2) L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denominato "Assessore".
- (3) La ripartizione 25 edilizia abitativa dell'amministrazione provinciale è in seguito denominata "ripartizione".
- (4) Il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 6 della legge è in seguito denominato "programma degli interventi".
- (5) Il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata previsto dall'articolo 52 della legge è in seguito denominato "fondo di rotazione".
- (6) Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), sono in seguito denominate "dichiarazioni sostitutive". <sup>3)</sup>
- (7) Al posto della denominazione "superficie utile abitabile" usata nella legge è usata la denominazione "superficie abitabile".
- (8) La dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche, è in seguito denominata "DURP". <sup>4)</sup>
- (9) Il valore della situazione economica di cui all'articolo 58 della legge è in seguito denominato "VSE" e, in deroga a quanto previsto all'articolo 8 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche, è calcolato come valore medio ai sensi dell'articolo 8/bis del presente regolamento. <sup>5)</sup>

2)Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

3)Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

4)L'art. 1, comma 8 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

5)L'art. 1, comma 9 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

### Art. 2 (Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni)

---

- (1) Per quanto non disposto diversamente dal presente regolamento di esecuzione e dalla legge, la superficie convenzionale di abitazioni agli effetti della legge viene calcolata come segue:
- la superficie abitabile aumentata del 25 per cento;
  - il 25 per cento della superficie dei balconi;
  - il 50 per cento della superficie della loggia e delle veranda non riscaldabili ai sensi dell'articolo 127 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n.13](#);

- d) il 30 per cento della cantina;
- e) il 60 per cento della superficie dei garage;
- f) il 30 per cento della superficie delle autorimesse aperte;
- g) il 25 per cento della superficie delle arcate aperte al piano terra;
- h) il 15 per cento della superficie delle terrazze ad esclusiva disposizione dell'abitazione;
- i) il 30 per cento della superficie del sottotetto che non presenti le caratteristiche per essere utilizzato come vano abitabile ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità per quella parte che presenta un'altezza superiore ad 1,50 metri.

(2) La superficie abitabile di un'abitazione corrisponde alla superficie calpestabile ed è costituita dalla superficie complessiva dell'abitazione al netto dei muri perimetrali e divisori, delle soglie di passaggio, degli sguinci delle finestre e delle rampe di scala comprensive dei pianerottoli intermedi. Gradini di compenso fino a tre alzate non vengono considerati scale.

(3) I vani situati nel sottotetto e nel piano cantina sono considerati vani abitabili se presentano le caratteristiche minime per essere utilizzati come vani abitabili ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità. [6](#)

(4) La superficie delle verande è considerata superficie abitabile se la veranda è riscaldabile e se non è termicamente divisa dai vani abitabili. [6](#)

(5) Ai fini della superficie convenzionale delle singole abitazioni non si considerano le superfici destinate all'uso comune degli edifici condominiali. [6](#)

6) I commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 2 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

### Art. 3 (Calcolo del valore convenzionale di abitazioni agli effetti dell'articolo 62 della legge)

---

(1) Agli effetti dell'articolo 62, comma 5, della legge, il valore convenzionale di un'abitazione si ricava dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge, moltiplicato per la superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 2. L'importo così calcolato viene aumentato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, nella misura del 30 per cento per il costo dell'area. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione viene riconosciuta nella misura stabilita dai rispettivi regolamenti comunali.

### Art. 4 (Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni per l'ammissione alle agevolazioni edilizie)

---

(1) Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario la superficie convenzionale è ricavata dalle superfici indicate all'articolo 2, comma 1. Qualora non vi sia la cantina, possono essere considerati i ripostigli nel sottotetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i).

(2) Perché un'abitazione sia riconosciuta come abitazione popolare agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, la somma delle superfici accessorie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) non può essere superiore alla superficie utile dell'abitazione stessa.

(3) In caso di abitazioni con una superficie abitabile inferiore a 70 metriquadri si può prescindere dalle limitazioni del comma 2.

(4) In caso di ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero di abitazioni esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione, non trova applicazione la limitazione contenuta al comma 2.

(5) Agli effetti del calcolo dell'importo del mutuo massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 55 della legge, la superficie convenzionale dell'abitazione popolare è fissata a 160 metriquadri.

(6) La norma sulle superfici accessorie di cui al comma 2 si applica per le abitazioni per le quali la concessione edilizia viene richiesta decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

## Art. 4/bis (Arrotondamento degli importi)

---

(1) La determinazione degli importi delle agevolazioni edilizie è effettuata arrotondando gli importi all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. [7](#)

7) L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 3 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 5 (Ammissione all'agevolazione edilizia)

---

(1) L'ammissione alle agevolazioni edilizie previste dalla legge avviene nei limiti dei mezzi stanziati nel programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge per le singole categorie di interventi e previo accertamento della sussistenza dei requisiti della legge.

## Art. 5/bis (Trasformazione dell'agevolazione edilizia)

---

(1) Dopo l'emissione del decreto dell'assessore provinciale di ammissione all'agevolazione edilizia, eventuali domande di trasformazione dell'agevolazione edilizia devono essere presentate entro il 31 ottobre dello stesso anno. [8](#)

8) L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 4 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 6 (Trattazione dei ricorsi gerarchici)

---

(1) L'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata istruisce i ricorsi gerarchici di cui all'articolo 9, comma 5, della legge. [9](#)

9) L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20](#).

## Art. 6/bis (Livelli di valutazione delle prestazioni)

---

(1) In attuazione dell'articolo 4, comma 3, del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), sono stabiliti i livelli di valutazione delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

(2) Sono prestazioni di primo livello:

- a) gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, salvo quelli di cui al comma 3 del presente articolo e quelli per cui la situazione economica non è rilevata;
- b) l'assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 82 della legge.

(3) Sono prestazioni di terzo livello gli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera D), numero 2, della legge. [10](#)

10) L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 7 (Persone conviventi more uxorio)

---

- (1) Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:
- a) due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell'abitazione oggetto dell'agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione;
  - b) due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;
  - c) due persone che, pur non abitando in un'abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare. [11\)](#)
- (2) Due persone conviventi more uxorio possono essere ammesse in comune all'agevolazione edilizia, purché siano entrambe in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione stessa. [12\)](#)
- (3) [13\)](#)
- (4) Qualora due persone conviventi more uxorio richiedano in comune l'agevolazione edilizia e una persona rinunci all'agevolazione edilizia prima dell'erogazione, l'altra persona può essere ammessa come persona singola, sempre che al momento della presentazione della domanda fosse già in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione richiesta.

11)L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

12)L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

13)L'art. 7, comma 3, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 7/bis (Coniugi separati)

---

- (1) Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati:
- a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;
  - b) in caso di separazione consensuale:
    - 1) quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure
    - 2) dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile;
  - c) in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.
- (2) L'agevolazione concessa è revocata se, entro quattro anni dalla presentazione della domanda di agevolazione:
- a) non è stata pronunciata la separazione giudiziale, nel caso di cui al comma 1, lettera a);
  - b) non è stata pronunciata la nullità del matrimonio, nel caso di cui al comma 1, lettera c).
- (3) Su richiesta motivata, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato. [14\)](#)

14)L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 7/ter (Nucleo familiare)

---

- (1) In deroga a quanto previsto all'articolo 12 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche, ai fini delle prestazioni di primo livello di cui all'articolo 6/bis, comma 2, del presente regolamento e dell'accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera D, numero 2, della legge, nonché per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:
- a) il richiedente;
  - b) il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;
  - c) i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;
  - d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché conviventi con uno dei componenti stessi e a carico ai fini IRPEF;
  - e) i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);



- a) R1 s'intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;
- b) R2 s'intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;
- c) P2 s'intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
- (3) Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all'articolo 7 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#). Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a detto limite.
- (4) Il patrimonio del nucleo familiare è quello rilevato nell'ultima DURP considerata ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie. Esso è costituito da:
- a) il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), di ciascun componente del nucleo familiare;
- b) il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 24 e 25 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), di ciascun componente del nucleo familiare.
- (5) Nel patrimonio mobiliare non si considera il ricavato della cessione dell'abitazione principale nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, purché il valore convenzionale dell'alloggio ceduto sia detratto da quello dell'alloggio oggetto della domanda di agevolazione edilizia, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, della legge. Tale eccezione si applica limitatamente ad una abitazione principale per nucleo familiare.
- (6) Il patrimonio del nucleo familiare, come individuato ai sensi dei commi 4 e 5, è valutato nella misura del 20 per cento. [17\)](#)

17)L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 8/ter (Reddito minimo)

---

- (1) Agli effetti dell'articolo 45, comma 1, lettera e), della legge, il nucleo familiare di cui all'articolo 7/ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, senza tenere conto del patrimonio e senza l'applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell'articolo 19 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30](#), e successive modifiche. [18\)](#)

18)L'art. 8/ter è stato inserito dall'art. 5, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 8/quarter (Valutazione della situazione economica per le prestazioni di terzo livello)

---

- (1) Ai fini dell'accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera D), numero 2, della legge, la situazione economica del nucleo familiare è valutata come previsto dall'articolo 8/bis del presente regolamento.
- (2) Ai fini della valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare di fatto ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della legge, e ai fini del calcolo dell'entità del sussidio di emergenza ai sensi dell'articolo 38 della legge, si considera la situazione economica media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda. A tal fine, oltre ai dati relativi al reddito di cui al capo II del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), sono rilevate tutte le entrate degli ultimi tre mesi, ancorché fiscalmente non rilevanti.
- (3) Le seguenti entrate non sono considerate nel calcolo del reddito per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto:
- a) il trattamento di fine rapporto (TFR) riferito a periodi lavorativi superiori a un anno, che è valutato come patrimonio;
- b) le entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;

- c) l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3, comma 1, numero 6, della [legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46](#), e successive modifiche;
- d) l'assegno di cura di cui all'articolo 8 della [legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9](#), e successive modifiche;
- e) le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

(4) In deroga a quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), dalle entrate di cui al comma 2 del presente articolo vanno detratti i seguenti importi, relativi agli ultimi tre mesi:

- a) le spese mediche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;
- b) altre spese documentate sostenute dalla famiglia, legate alla particolare situazione di necessità;
- c) un importo pari al 150 per cento del fabbisogno mensile del nucleo familiare. Quest'ultimo è calcolato in proporzione al fabbisogno annuale di cui all'articolo 7 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#).

(5) Per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, il patrimonio del nucleo familiare di fatto è valutato ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) il patrimonio mobiliare è valutato con riferimento alla giacenza media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda;
- b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
- c) dalla somma del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare di fatto è detratta una franchigia di importo pari a euro 2.500,00 per ciascun componente del nucleo;
- d) il patrimonio immobiliare è rilevato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda ed è valutato al 20 per cento.

(6) Ai fini della valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti del nucleo familiare di fatto sono così calcolati:

- a) il 100 per cento delle entrate e del patrimonio del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto, salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) il 60 per cento delle entrate e del patrimonio dei discendenti del richiedente e dei discendenti del coniuge o partner dello stesso.

(7) L'entità del sussidio di emergenza è determinata, nei limiti previsti dall'articolo 38 della legge, sulla base della differenza tra l'ammontare della rata mensile del mutuo stipulato per l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche, e la situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto, calcolata come previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

(8) Il sussidio di emergenza di cui all'articolo 38 della legge può comprendere anche l'importo a copertura delle rate arretrate dei mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione principale. [19\)](#)

19) L'art. 8/quarter stato inserito dall'art. 5, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 9 (Documentazione e presupposti tecnici)

---

(1) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata.

(2) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono inoltre corredate da:

- a) il piano di finanziamento, a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto;
- b) i seguenti documenti tecnici:
  - 1) in caso di nuova costruzione:
    - 1.1) il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;
    - 1.2) una copia della concessione edilizia;
    - 1.3) una copia della relazione tecnica descrittiva;
    - 1.4) una copia del preventivo di spesa. L'ammontare del preventivo, inclusa la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari, non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione;
    - 1.5) in caso di nuova costruzione su terreno agevolato, se la proprietà dell'area non è ancora intavolata a nome del richiedente, una copia della delibera di assegnazione dell'area al richiedente;
  - 2) in caso di acquisto:

- 2.1) una copia del contratto preliminare di compravendita registrato o del contratto notarile di compravendita registrato;
- 2.2) lo stralcio del progetto approvato e vistato dal comune con la relativa planimetria, se si tratta di alloggi progettati o in fase di costruzione;
- 3) in caso di recupero:
- 3.1) il progetto di recupero approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni, i prospetti ed il calcolo della cubatura;
- 3.2) una copia della concessione edilizia;
- 3.3) in caso di interventi di recupero per i quali, ai sensi della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), non sia necessaria la concessione edilizia, uno dei seguenti documenti:
- 3.3.1) una copia della relazione del progettista, con timbro di ricezione del comune, che asseveri le opere interne da compiersi, ai sensi dell'articolo 98 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), e successive modifiche, oppure
- 3.3.2) una copia della denuncia di inizio di attività edilizia presentata al comune ai sensi dell'articolo 132 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), e successive modifiche; la copia si considera validamente prodotta, se è maturato il termine previsto per l'inizio dei lavori o vi è stata la conferma del comune, oppure
- 3.3.3) una copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 132 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), e successive modifiche, oppure
- 3.3.4) una copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 1/bis, della [legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16](#), e successive modifiche, e dell'articolo 1, comma 1, lettera j), del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33](#), e successive modifiche;
- 3.4) una copia del preventivo di spesa;
- 3.5) la descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione per cui si rende necessaria l'esecuzione degli interventi di recupero;
- 3.6) una copia della relazione tecnica con la descrizione dettagliata degli interventi di recupero previsti;
- 3.7) la dichiarazione sostitutiva sulla vetustà dell'edificio o sulla data dell'ultimo certificato di abitabilità.

(3) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per il recupero convenzionato di cui al capo 7 della legge sono corredate dai documenti tecnici di cui al comma 2, lettera b), numero 3).

(4) Le domande di concessione di un contributo per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera H, numero 3, della legge, sono corredate dai seguenti documenti tecnici:

- a) il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;
- b) una copia della concessione edilizia;
- c) una copia del contratto notarile di compravendita registrato;
- d) una copia della richiesta di pagamento del comune relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

(5) I richiedenti tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono allegare alla domanda la relativa certificazione in plico chiuso.

(6) Le agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge possono essere concesse, se al momento della presentazione della domanda sussistono i seguenti presupposti tecnici:

- a) in caso di nuova costruzione, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente la piena proprietà o il pieno usufrutto dell'area edificabile su cui viene realizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazione, salvo in caso di nuova costruzione su terreno agevolato;
- b) in caso di acquisto di un'abitazione esistente deve essere stato emesso dal comune il relativo certificato di abitabilità o, in mancanza del certificato di abitabilità, deve essere prodotto il certificato di rispondenza alloggio rilasciato dal medico igienista distrettuale;
- c) in caso di recupero, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente la piena proprietà o il pieno usufrutto dell'immobile oggetto dell'agevolazione;
- d) in caso di recupero di immobili sottoposti al vincolo di tutela storico-artistica, deve inoltre essere stata rilasciata dalla Ripartizione provinciale Beni culturali la relativa autorizzazione. [20\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - presentazione dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico - criterio di proporzionalità fra i gruppi linguistici

20)L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 9/bis [21\)](#)

---

21)L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 7 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#), e successivamente abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera c), del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 9/ter (Capacità restitutiva)

---

(1) Agli effetti dell'articolo 46, comma 5, della legge, il nucleo familiare di cui all'articolo 7/ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, detratta la rata di ammortamento del mutuo ipotecario, e senza tenere conto del patrimonio, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell'articolo 19 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n.30](#), e successive modifiche.

(1/bis) Ai fini della determinazione della capacità restituiva ai sensi del comma 1 del presente articolo, il canone di locazione dell'abitazione principale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche, non è considerato tra gli elementi di riduzione del reddito. [22\)](#)

(2) Per i redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione e da partecipazioni in società di capitali, ai fini della determinazione della capacità restitutiva ai sensi del comma 1 del presente articolo si considera il reddito dichiarato senza l'applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#). [23\)](#)

22)L'art. 9/ter, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 28 marzo 2017, n. 9](#). Vedi anche l'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 28 marzo 2017, n. 9](#).

23)L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 7, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 10 (Standard minimo per il recupero)

---

(1) Per essere ammessi ad un'agevolazione per il recupero, i lavori previsti devono corrispondere almeno ai lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della [legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13](#).

(2) Si considerano lavori di manutenzione straordinaria quelli che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
- b) la realizzazione o integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

(3) Sono comunque considerati lavori di manutenzione straordinaria i seguenti lavori:

- a) sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- b) realizzazione e adeguamento di opere accessorie che non comportino aumento di volume o di superficie utili;
- c) realizzazione di volumi tecnici;
- d) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
- e) consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti in elevazione;
- f) sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
- g) rifacimento di scale e rampe;
- h) sostituzione di muri divisorii, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
- i) interventi finalizzati al risparmio energetico.

(4) Qualora contemporaneamente ai lavori per la manutenzione straordinaria si eseguono lavori di manutenzione ordinaria e tali lavori siano necessari per la conclusione dei primi anche i lavori di finitura sono considerati quali lavori di manutenzione straordinaria.

(5) Le agevolazioni per il recupero di abitazioni previste dalla legge sono concesse solamente se le spese riconosciute per i lavori di recupero progettati non sono inferiori al dieci per cento del costo di costruzione convenzionale.

(6) Possono essere oggetto delle agevolazioni per il recupero solamente lavori conformi alle disposizioni urbanistiche ed indicati nella relazione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), numero 3.6. I lavori di recupero possono essere iniziati decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che, risultando la relazione tecnica incompleta, entro i menzionati 30 giorni il direttore dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata intimi al richiedente, con provvedimento motivato, a non iniziare i lavori, con la conseguente necessità di effettuare un sopralluogo per la valutazione della domanda. Qualora il sopralluogo non venga effettuato entro i successivi 30 giorni, il richiedente può comunque dare inizio ai lavori. [24\)](#)

24)L'art. 10 comma 6 è stato prima sostituito dall'art. 8 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#), e successivamente così modificato dall'art. 8, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 10/bis (Demolizione e ricostruzione di abitazioni)

---

(1) Qualora il progetto preveda la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione, la ricostruzione può essere oggetto dell'agevolazione edilizia solamente se lo stato di manutenzione dell'abitazione da demolirsi è scadente. [25](#)

25)L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 9 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 11 (Criteri per la valutazione del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli)

---

(1) Affinchè il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli possa essere valutato ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 5, della legge, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risultino tutti gli immobili di cui i genitori, suoceri o figli abbiano il diritto di proprietà, di usufrutto o d'uso. Sono anche da indicare gli immobili appartenenti a società di persone alle quali tali partecipano.

(2) L'ufficio valuta il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 1.

(3) La proprietà di abitazioni e le loro superfici accessorie sono considerate nell'ammontare del valore convenzionale ai sensi dell'articolo 7 della legge, tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

(4) La proprietà fondiaria agraria e forestale è calcolata applicando i valori stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice di cui all'articolo 11 della [legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10](#).

(5) Le aree edificabili vengono valutati con un valore corrispondente a quello assegnato nel rispettivo comune secondo i criteri applicati per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.

(6) Per la valutazione di altri immobili si applicano i valori che l'ufficio estimo provinciale ha stabilito per casi simili.

(7) Dal valore complessivo di ciascuno dei patrimoni immobiliari dei genitori, suoceri o figli, accertato ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, si detrae una quota esente di euro 650.000,00, nonché i debiti residui di eventuali contratti di mutuo stipulati per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione degli immobili. L'importo residuo è suddiviso per il numero dei figli. Dal valore convenzionale dell'abitazione da costruire o da acquistare ovvero dai costi riconosciuti per il recupero è detratta la quota spettante al richiedente. [26](#) [27](#)

(8) La quota esente è adeguata con deliberazione della Giunta provinciale in conformità all'aumento del costo della vita rilevato dall'ASTAT.

(9) Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il rispettivo valore non è considerato. Il valore del patrimonio immobiliare residuo è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità.

(10) Se un richiedente escluso dall'agevolazione edilizia o ammesso alla stessa per un importo inferiore, a causa della consistenza del patrimonio immobiliare di genitori, suoceri o figli, presenta ricorso contro la relativa decisione dell'assessore al Comitato per l'edilizia residenziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge, il Comitato, prima di decidere in via definitiva, può richiedere un parere all'Ufficio Estimo provinciale. [28](#)





Delibera 17 novembre 2015, n. 1317 - Edilizia abitativa agevolata: Articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2015



Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997 - Wohnbaukomitee - Kollegialorgan des Landes ohne eigene Rechtspersönlichkeit  
Bewertung des Vermögens des Wohnbauhilfesuchstellers - ausführliche Begründung

26) Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 10 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

27) La quota di detrazione è stata elevata prima con la delibera della Giunta provinciale del 30.11.2009, n. 2851, poi con la delibera della Giunta provinciale del 29.11.2010, n. 1946, con la delibera della Giunta provinciale del 28.11.2011, n. 1798, con la delibera della Giunta provinciale del 26.11.2012, n. 1741, ed infine con la delibera della Giunta provinciale del 18.11.2013, n. 1747.

28) L'art. 11, comma 10 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del [D.P.P. 26 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 11/bis (Calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli)

---

(1) Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli del richiedente ai fini dell'articolo 46, commi 2 e 2/bis, della legge, si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione. [29\)](#)

29) L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## CAPO 2 Valutazione punteggi

---

### Art. 12 (Situazione economica)

---



(1) Ai richiedenti agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario nonché ai richiedenti l'assegnazione di aree destinate all'edilizia agevolata, è attribuito, in base al VSE del nucleo familiare, il seguente punteggio:

- a) prima fascia di reddito: 10 punti per un VSE da 0 a 3,20;
- b) seconda fascia di reddito:
  - 1) 9 punti per un VSE da 3,21 a 3,60;
  - 2) 8 punti per un VSE da 3,61 a 4,00;
  - 3) 7 punti per un VSE da 4,01 a 4,40;
- c) terza fascia di reddito:
  - 1) 6 punti per un VSE da 4,41 a 4,70;
  - 2) 5 punti per un VSE da 4,71 a 5,00;
- d) quarta fascia di reddito:
  - 1) 4 punti per un VSE da 5,01 a 5,20;
  - 2) 3 punti per un VSE da 5,21 a 5,40, [30\)](#) [31\)](#)
- e) quinta fascia di reddito:
  - 1) 1 punto per un VSE da 5,41 a 5,60. [32\)](#)



Delibera 20 dicembre 2016, n. 1415 - Edilizia abitativa agevolata: Articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2016



Delibera 17 novembre 2015, n. 1317 - Edilizia abitativa agevolata: Articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2015



Delibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l'acquisto e la nuova costruzione



Delibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l'acquisto e la nuova costruzione a partire dall'1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)



TAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215 - Assegnazione di alloggi - graduatoria definitiva degli assegnatari - redditi immobiliari - mancanza di precisa regolamentazione per gli immobili siti fuori provincia

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - redditi da fabbricato di genitori non conviventi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito da lavoro autonomo
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del reddito - reddito da società fiscalmente negativo
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito - deroga dalla dichiarazione dei redditi presentata - obbligo di motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999 - Agevolazioni nell'edilizia abitativa - redditi di lavoro autonomo e d'impresa - discostamento tra dichiarazione e determinazione da parte dell'amministrazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997 - Accertamento del reddito al fine di concessione di agevolazioni - discostamento dalla dichiarazione presentata - esauriente motivazione.

30) L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

31) La lettera d) dell'art. 12, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, del [D.P.P. 28 marzo 2017, n. 9](#).

32) La lettera e) dell'art. 12, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 3, del [D.P.P. 28 marzo 2017, n. 9](#). Vedi anche l'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 28 marzo 2017, n. 9](#).

## Art. 13 (Consistenza numerica della famiglia)

---

(1) Per ogni componente del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 7/ter, comma 1, sono assegnati due punti.

(2) Per i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 7/ter, comma 1, lettere c), d), e), ed f), sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all'articolo 7/ter, comma 1, lettera a). [33\)](#)

33) L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 12 comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 14 (Durata della residenza o dell'attività lavorativa)

---

(1) Per i primi cinque anni di durata della residenza o dell'attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni 3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 punto. Per la durata della residenza o dell'attività lavorativa possono essere attribuiti al massimo 11 punti. [34\)](#)

34) L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 1 del [D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53](#).

## Art. 15 (Costituzione di nuova famiglia)

---

(1) Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti.

## Art. 16 (Sfratto giudiziale e revoca dell'alloggio di servizio)

---

(1) Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell'abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge, sono attribuiti tre punti.

(2) Per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento alla durata del contratto di locazione indicato all'articolo 2, comma 1 e 3 di tale legge.

(3) Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di un'abitazione ad uso abitativo primario, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera f), della legge è parificata allo sfratto giudiziale.

(4) Al richiedente, nei cui confronti è stata revocata un'abitazione di servizio secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge, sono attribuiti tre punti.

## Art. 17 (Abitazioni inabitabili e sovraffollate)

---

(1) Al richiedente che occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.

(2) Al richiedente che occupa un'abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un'abitazione è considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell'abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone, aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

(3) In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata è riconosciuto 1 punto. Per la durata dell'occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti.

(4) Il punteggio relativo all'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.

(5) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 2 alla domanda di agevolazione edilizia vanno allegate:

- a) una certificazione del comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell'abitazione e il numero delle persone che la occupano;
- b) una dichiarazione del comune attestante la durata dell'occupazione dell'abitazione. [35\)](#)

35) L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 2 del [D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53](#).

## Art. 18 (Mutilati e invalidi)

---

(1) Al richiedente mutilato, invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

- a) dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;
- b) dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;
- c) dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;
- d) dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti;

(2) Se un familiare convivente a carico è mutilato oppure invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

- a) dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;
- b) dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti;

(3) Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del Tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore al 83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare convivente a carico sono attribuiti due punti.

(4) Al richiedente ultra sessantacinquenne che non percepisce la pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità civili, senza indicazione della percentuale di invalidità, sono attribuiti tre punti, aumentati a cinque, qualora la commissione abbia riscontrato l'invalidità totale.

## CAPO 3

### Erogazione delle agevolazioni

---

#### Art. 19 (Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione)

---

(1) In caso di nuova costruzione i mutui senza interesse dal fondo di rotazione sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

- a) il mutuo deve essere garantito con l'intavolazione dell'ipoteca;
- b) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
- c) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
- d) qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione di cui all'articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti; [36](#)
- e) deve essere presentato il certificato di abitabilità;
- f) l'abitazione deve essere occupata effettivamente e stabilmente dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
- g) il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

(2) Fino all'adempimento di tutti i presupposti indicati al comma 1, il mutuo può essere erogato anticipatamente per l'intero importo in presenza dei seguenti presupposti:

- a) il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
- b) presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento;
- c) indicazione dell'istituto bancario con cui il beneficiario intende stipulare il contratto di mutuo. [37](#)

(3) In caso di acquisto di un'abitazione esistente, il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. L'intero importo del mutuo può essere erogato anticipatamente se il beneficiario presenta una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento e indica l'istituto bancario con il quale intende stipulare il contratto di mutuo. [38](#)

(4) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. Per l'erogazione anticipata del mutuo trova corrispondente applicazione il comma 2.

(5) In caso di recupero dell'abitazione per uso abitativo primario il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(6) L'erogazione anticipata del mutuo è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(7) L'occupazione effettiva dell'abitazione è attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario

- 36)La lettera d) dell'art. 19, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).
- 37)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).
- 38)Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 20 (Decorrenza ed erogazione dei contributi per interessi)

---

- (1) La concessione dei contributi per interessi su mutui ai sensi dell'articolo 54 della legge avviene con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio del semestre in cui è stato stipulato il contratto di mutuo ipotecario ed avvenuta erogazione di almeno una rata parziale del mutuo.
- (2) In caso di nuova costruzione i contributi interessi per interessi sono erogati con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1. Per i semestri trascorsi fino all'adempimento di tutti i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, il contributo interessi è erogato retroattivamente.
- (3) Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti dal comma 2 il contributo per interessi può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:
- il completamento del rustico dell'edificio dev'essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  - devono essere presentate una o più fidejussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi di cui si richiede l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.
- (4) In caso d'acquisto di un'abitazione esistente i contributi per interessi sono erogati qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.
- (5) Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti al comma 4, i contributi per interessi possono essere erogati anticipatamente, se sono presentate una o più fidejussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi, di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.
- (6) In caso di acquisto di un'abitazione in costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva e anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.
- (7) In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi per interessi sono erogati quando sussistono tutti i presupposti indicati all'articolo 19, comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica ed al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi per interessi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.
- (8) L'erogazione anticipata dei contributi per interessi è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.
- (9) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

## Art. 21 (Decorrenza ed erogazione dei contributi decennali costanti)

---

- (1) I contributi decennali costanti ai sensi dell'articolo 56 della legge sono concessi a decorrere dall'anno in cui la domanda è approvata.
- (2) In caso di nuova costruzione i contributi vengono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:
- deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  - deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
  - qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione di cui all'articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti; [39](#)

- d) l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
- e) il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.
- (3) In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 2, i contributi possono essere erogati anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:
- a) il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori, tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
- b) devono essere presentate una o più fidejussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.
- (4) In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 2, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.
- (5) Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 4 i contributi possono essere erogati anticipatamente, se vengono presentate una o più fidejussioni bancarie di importo corrispondente alle somme dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentata del 30 per cento.
- (6) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.
- (7) In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi sono erogati qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 2. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione edilizia rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.
- (8) L'erogazione anticipata dei contributi è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.
- (9) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla stessa.
- (10) I contributi decennali costanti sono erogati alla scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre se sussistono tutti i presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per gli anni trascorsi fino al verificarsi dei presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata, i contributi sono erogati retroattivamente. [40](#).

39)La lettera c) dell'art. 21, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 2, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

40)Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 22 (Erogazione dei contributi a fondo perduto)

---

- (1) In caso di nuova costruzione i contributi a fondo perduto sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:
- a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
- b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione, rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
- c) qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione di cui all'articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti; [41](#)
- d) deve essere presentato il certificato di abitabilità;
- e) l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
- f) il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.
- (2) In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:
- a) il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
- b) devono essere presentate una o più fidejussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene

chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

- (3) In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.
- (4) Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 3, il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente, qualora venga presentata una fideiussione bancaria di importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.
- (5) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 1 e 2.
- (6) In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario del contributo è erogato qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 1. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto approvato rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.
- (7) L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.
- (8) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

41) La lettera c) dell'art. 22, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 2, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 23 (Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni - Completamento e termine di occupazione)

---

- (1) I contributi per il recupero convenzionato di abitazioni sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:
- deve essere tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 79 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#). Se del caso nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sono da considerare le disposizioni specifiche di cui all'articolo 71 della legge;
  - deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità che attesti la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Deve essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa;
  - qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione di cui all'articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti; [42](#)
  - l'abitazione deve essere occupata da una famiglia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79 della [legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13](#) e se del caso, di quelli all'articolo 71 della legge. I componenti di tale famiglia devono inoltre aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione recuperata.
- (2) Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo può essere erogato per l'intero ammontare qualora sussistano i seguenti presupposti:
- deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati;
  - deve essere presentata una fideiussione bancaria di un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.
- (3) L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.
- (4) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
- (5) Le abitazioni oggetto dell'agevolazione per il recupero convenzionato devono essere ultimate ed abitate da persone aventi diritto entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario l'assessore può prorogare di un anno il termine per l'ultimazione dei lavori e di occupazione dell'abitazione. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che abbiano comportato un ritardo della loro esecuzione.

(6) Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 5 l'assessore dichiara la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

42)La lettera c) dell'art. 23, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 2, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 23/bis (Locazione di abitazioni ai sensi dell'articolo 71, comma 13, della legge)

(1) Qualora il proprietario di un'abitazione convenzionata faccia uso della facoltà di cui all'articolo 71, comma 13, della legge, deve dare in locazione le altre abitazioni applicando un canone non superiore al canone provinciale. [43](#)

43)L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 16 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 24 (Erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di riordino)

(1) I contributi ai Comuni di cui all'articolo 76 della legge sono erogati in base al progetto approvato e dopo l'inizio dei lavori.

(2) Gli interventi di cui al comma 1, devono essere conclusi entro tre anni a pena di decadenza dell'agevolazione. Su richiesta motivata, può essere concessa una proroga di un anno.

(3) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 148 della legge.

## Art. 25 (Erogazione degli interventi di emergenza in caso di calamità naturali)

(1) Qualora gli interventi di emergenza in caso di calamità naturali riguardino la ristrutturazione o la nuova costruzione di abitazioni, i contributi sono erogati in due rate uguali. La prima rata può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori di costruzione. La seconda rata è erogata al termine dei lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione e a seguito dell'avvenuta occupazione dell'abitazione da parte della famiglia del richiedente.

(2) Iniziativa la costruzione, il contributo concesso può essere erogato anche per intero previa presentazione di una fidejussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(3) I contributi ai comuni per l'acquisto di terreni edificabili e per la loro urbanizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), della legge sono concessi per l'intero ammontare. Sulla congruità del prezzo di acquisto è acquisito il parere dell'Ufficio estimo della Provincia.

(4) I contributi per interventi di sicurezza geotecnica di cui all'articolo 30, comma 2, lettera f), della legge possono essere concessi sia al comune sia ai proprietari delle costruzioni residenziali aventi titolo. I contributi sono erogati dopo l'esecuzione dei lavori. La prima rata dell'ammontare del 50 per cento può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori.

(5) L'erogazione dei contributi a fondo perduto alle famiglie di cui all'articolo 35 della legge avviene previa presentazione delle fatture quietanzate. [44](#)

44)L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 17 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 26 (Erogazione dei contributi per casi sociali di emergenza)

(1) Alla domanda d'ammissione per l'intervento nei casi sociali d'emergenza, è allegata una relazione del richiedente con cui questi

comprova di essere in condizione, considerata anche la sua capacità economica attuale e futura, di conservare stabilmente la proprietà dell'abitazione agevolata dopo la concessione del sussidio d'emergenza stesso.

(2) Nel provvedimento dell'assessore sono indicati i debiti per la cui estinzione è concessa l'agevolazione.

## CAPO 4

### Criteria per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti

---

#### Art. 27 (Ambito di applicazione)

---

(1) I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera L), e all'articolo 92 della legge sono concessi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali esistenti, nonché per l'adattamento di abitazioni esistenti alle esigenze del portatore di handicap. In caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali, i contributi possono essere concessi per le comprovate maggiori spese di adeguamento dell'abitazione alle esigenze del portatore di handicap.

(2) I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora i costi dei lavori previsti non siano inferiori a 2.000,00 euro. [45\)](#)

45) L'art. 27 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del [D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20](#).

#### Art. 28 (Prescrizioni tecniche)

---

(1) Le opere necessarie per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento di esecuzione alla [legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7](#). [46\)](#)

46) L'art. 28 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del [D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20](#).

#### Art. 29 (Richiedenti)

---

(1) Le domande per la concessione di un contributo possono essere presentate:

- a) dalle persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti per interventi all'edificio nel quale hanno la propria residenza stabile e per gli interventi architettonici o di altro tipo tendenti ad eliminare gli ostacoli alla loro mobilità;
- b) dalle persone aventi a carico soggetti di cui alla lettera a);
- c) dall'amministratore del condominio nel quale risiedono persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, le quali devono firmare la domanda per conferma o per adesione;
- d) dal legale rappresentante di centri o istituti residenziali per l'assistenza a soggetti portatori di handicap nonché delle case di riposo;
- e) dalle persone alle quali l'amministrazione provinciale eroga l'assegno di cura ai sensi dell'articolo 8 della [legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9](#), purché la persona portatrice di handicap sia convivente. [47\)](#)
- f) dal coniuge del portatore di handicap o dalla persona con esso convivente more uxorio qualora il portatore di handicap non sia fisicamente in grado di presentare la domanda. [48\)](#)

(2) Qualora più persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti risiedono nello stesso edificio, la domanda può essere presentata da una o più di esse, fermo restando che per ogni intervento può essere chiesto un solo contributo.

(3) Per le domande di contributo riguardanti le modifiche alle parti comuni di edifici residenziali con pluralità di proprietari si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.

(4) La domanda di contributo può essere presentata anche dal portatore di handicap che detiene l'abitazione a titolo di locazione. In

tal caso la domanda deve essere firmata dal proprietario dell'edificio per adesione e, fatta eccezione per gli alloggi di proprietà pubblica, il contratto di locazione deve avere una durata non inferiore ad otto anni.

(5) Qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata dalle persone di cui al comma 1, lettera e), nella domanda stessa o in una apposita dichiarazione unilaterale il richiedente deve impegnarsi ad assumere la persona portatrice di handicap per almeno otto anni nella propria abitazione. L'agevolazione è revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti. [49\)](#)

47)La lettera e) dell'art. 29 comma 1 è stata aggiunta dall'art. 18 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#), e successivamente così sostituita dall'art. 6, comma 1, del [D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20](#).

48)La lettera f) dell'art. 29 comma 1 è stata aggiunta dall'art. 6, comma 2, del [D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20](#).

49)Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 18 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 30 (Domande e documentazione)

---

(1) La domanda di contributo può essere presentata all'amministrazione provinciale in qualsiasi momento ed è corredata da:

a) un certificato della commissione sanitaria competente, attestante l'invalidità o l'handicap nonché l'eventuale stato di gravità dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; [50\)](#)

a/bis) per le persone che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età, in sostituzione del certificato di cui alla lettera a), un certificato medico attestante la menomazione o limitazione funzionale permanente [51\)](#)

b) una dichiarazione sostitutiva dalla quale deve risultare:

1) l'ubicazione dell'abitazione;

2) una succinta descrizione degli ostacoli all'accessibilità dell'abitazione oppure dei lavori necessari per adattare l'abitazione stessa alle esigenze del portatore di handicap;

3) che le opere non sono state realizzate o in corso di realizzazione;

4) se per le medesime opere sono già state concesse o richieste altre provvidenze economiche;

5) un preventivo di spese dettagliato per le opere.

(2) Se si tratta di opere per cui è prescritta la concessione edilizia oppure la dichiarazione di inizio dei lavori, alla domanda di concessione del contributo, deve essere allegata anche la concessione edilizia o la dichiarazione di inizio dei lavori.

50)La lettera a) dell'art. 30, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

51)La lettera a/bis) è stata inserita dall'art. 14, comma 2, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 31 (Realizzazione delle opere)

---

(1) I lavori di costruzione per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere iniziati dopo la presentazione della domanda di contributo.

(2) Le domande possono essere presentate anche entro sei mesi dall'avvenuta esecuzione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, comprovando l'esecuzione dei lavori con fatture regolarmente quietanzate. [52\)](#)

52)L'art. 31 è stato sostituito dall'art. 19 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 32 (Ammissione al contributo)

---

(1) [53\)](#)

(2) Le domande non ammesse al contributo per insufficienza di disponibilità nell'anno in cui sono state presentate, conservano validità per l'anno successivo, con facoltà dell'interessato di comunicare eventuali variazioni della spesa preventiva. Queste domande sono ammesse al contributo con precedenza sulle domande presentate nell'anno successivo.

(3) Qualora alla data del provvedimento di ammissione al contributo la persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti sia già deceduta, il contributo può essere comunque concesso agli aventi diritto se gli stessi dimostrano, con idonea

documentazione, che i lavori di cui all'articolo 31 sono già stati in parte o totalmente eseguiti prima del decesso. Tra gli aventi diritto sono inclusi anche gli eredi, individuati in base alle disposizioni del codice civile, della persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che ha presentato la domanda di contributo. [54\)](#)

53) Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 29 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

54) L'art. 32, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 1 settembre 2017, n. 34](#).

## Art. 33 (Misura del contributo)

---

(1) Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

- a) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
- b) 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
- c) 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(2) Per i richiedenti il cui reddito non supera quello previsto per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES, il contributo per i costi fino a 27.000,00 euro può essere aumentato al 70 per cento.

(3) Per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

- a) 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
- b) 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
- c) 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(4) Per i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di cui all'articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

- a) 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
- b) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
- c) 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(5) Per i richiedenti appartenenti alla quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 euro. [55\)](#)

(6) Per i condomini ove risiedono le persone di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), e per centri e istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 euro.

(7) Su richiesta di singoli condomini portatori di handicap e appartenenti rispettivamente alla prima, seconda o terza fascia di reddito, la quota parte di contributo loro spettante può essere determinata nella misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

(8) Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile si fa riferimento alla spesa che l'IPES sostiene per analoghi interventi.

(9) Per le persone con accertato grado di gravità dell'handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i limiti di reddito di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del 20 per cento.

(10) Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell'aumento del costo di costruzione. [56\)](#)

55) L'art. 33, comma 5, è stato così modificato dall'art. 15, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

56) L'art. 33 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del [D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20](#).

## Art. 34 (Erogazione dei contributi)

---

- (1) I contributi sono erogati previa attestazione della regolare esecuzione delle opere da parte di un tecnico della ripartizione.
- (2) La regolare esecuzione degli interventi architettonici o di altro tipo può essere certificata anche mediante una dichiarazione senza sotto la propria responsabilità dal direttore dei lavori.

## Art. 34/bis (Concessione di finanziamenti e di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di terreni edificabili per l'edilizia abitativa agevolata) [57\)](#)

---

- (1) I comuni possono presentare le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi per l'acquisizione di aree per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 87, comma 2, della legge sulla base della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 5 della [legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10](#), e successive modifiche. [58\)](#)
- (2) [59\)](#)
- (3) I finanziamenti e i contributi di cui all'articolo 87 della legge sono concessi anche se dopo l'avvio della procedura di esproprio e dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione la proprietà delle aree sia stata ceduta mediante contratto al comune o all'IPES. [60\)](#)
- (4) I finanziamenti di cui all'articolo 87, commi 11, 12 e 13, della legge sono concessi sulla base di contratti preliminari di compravendita registrati, e a seguito del parere sulla congruità del prezzo di acquisto redatto dall'Ufficio estimo della Provincia. [61\)](#)
- (5) Qualora il comune abbia acquisito le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata con mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo 87 della legge, gli assegnatari hanno diritto alla cessione delle aree ad un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 della [legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10](#). In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio estimo della Provincia determina la congruità dell'indennità di esproprio. [62\)](#)

57) Il titolo dell'art. 34/bis è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

58) L'art. 34/bis, comma 1 è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

59) L'art. 34/bis, comma 2, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera d), del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

60) L'art. 34/bis, comma 3 è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

61) L'art. 34/bis, comma 4 è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

62) L'art. 34/bis è stato inserito dall'art. 20 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 34/ter (Erogazione di contributi a privati per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree)

---

- (1) I contributi a fondo perduto per l'acquisto di aree edificabili, nonché quelli per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 88 della legge sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:
- presentazione di copia del contratto di compravendita dal quale risulti che il prezzo di vendita del terreno è stato interamente corrisposto;
  - iscrizione tavola del diritto di proprietà del terreno;
  - annotazione tavola del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  - presentazione delle quietanze relative ai pagamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
- (2) In attesa degli adempimenti previsti dal comma 1, lettere b) e c), il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente qualora venga presentata una fidejussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo a fondo perduto aumentato del 30 per cento. [63\)](#)

63) L'art. 34/ter è stato inserito dall'art. 20 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## CAPO 5

### Disposizioni varie

---

#### Art. 35 (Occupazione stabile ed effettiva dell'abitazione)

---

- (1) L'abitazione è considerata stabilmente ed effettivamente occupata qualora il beneficiario dell'agevolazione edilizia:
- alloggi nell'abitazione in modo abituale e continuativo insieme ai familiari indicati nella domanda di agevolazione edilizia;
  - abbia trasferito nell'abitazione la propria residenza anagrafica;
  - abbia stipulato i contratti con le società per l'approvvigionamento dei servizi essenziali, dimostrando un adeguato consumo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b), della legge, l'abitazione è considerata non occupata in modo stabile ed effettivo qualora venga accertato che il beneficiario, dopo aver reso la dichiarazione sostitutiva o dopo l'effettuazione del sopralluogo che comprova la stabile ed effettiva occupazione dell'abitazione, non abbia alloggiato nell'abitazione per più di sei mesi, fatte salve le giustificate assenze più lunghe. [64\)](#) [65\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata stabile occupazione dell'alloggio - prova



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale occupazione dell'abitazione

64) L'art. 35 è stato sostituito dall'art. 21 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

65) L'art. 35, comma 2, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

#### Art. 35/bis (Ampliamento dell'abitazione agevolata)

---

- (1) L'ampliamento dell'abitazione agevolata di cui all'articolo 67 della legge può essere effettuato anche mediante l'aggregazione di vani attigui. [66\)](#)

66) L'art. 35/bis è stato inserito dall'art. 22 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

#### Art. 36 (Accertamenti e sopralluoghi)

---

- (1) I singoli stati di avanzamento dei lavori e lo stato finale dei lavori, che in base al presente regolamento di esecuzione sono attestati da dichiarazioni del direttore dei lavori, possono essere attestati anche dai tecnici della ripartizione.
- (2) L'accertamento della necessità di procedere ad interventi di recupero di abitazioni ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero è effettuato esclusivamente dai tecnici della ripartizione.
- (3) L'accertamento che l'abitazione è effettivamente occupata dal beneficiario e dai suoi familiari, può essere effettuata da tutti i dipendenti della ripartizione di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
- (4) Per almeno il sei per cento dei richiedenti ammessi all'agevolazione edilizia è controllata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

#### Art. 37 (Acquisto e recupero di abitazioni)

---



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - comunicazione di sopralluogo



Delibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)

(1) L'agevolazione integrativa per il recupero è ammissibile anche quando, per l'acquisto, sono richieste le agevolazioni di cui agli articoli 56 o 57 della legge.

(2) Le abitazioni acquistate con l'agevolazione edilizia provinciale prima dell'entrata in vigore della legge e per le quali siano necessari interventi di recupero, possono essere ammesse all'agevolazione aggiuntiva per il recupero di cui all'articolo 61, comma 2, della legge qualora esse al momento della presentazione della domanda per l'agevolazione aggiuntiva abbiano una vetustà di almeno 25 anni.

(3) All'agevolazione aggiuntiva per il recupero di abitazioni di cui all'articolo 61, comma 2, della legge sono ammessi anche i beneficiari che ai sensi dell'articolo 63 della legge sono stati autorizzati alla vendita dell'abitazione agevolata e all'acquisto di altra abitazione con contestuale trasferimento del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata. [67\)](#)

67) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 23 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 38 (Acquisto di un'abitazione nel comune del luogo di lavoro)

---

(1) Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, ma facilmente raggiungibile dal luogo di residenza, per tale abitazione la causa di esclusione prevista dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge non trova applicazione se il richiedente intende acquistare un'abitazione nel comune in cui ha il suo posto di lavoro. La raggiungibilità dell'abitazione è determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge. [68\)](#)

68) L'art. 38 è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 39 (Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione) [69\)](#)

---

(1) Qualora il beneficiario intenda trasferire la sua residenza in un altro comune, l'abitazione agevolata può essere alienata o data in locazione ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera b), della legge, previa autorizzazione del direttore di ripartizione, nei seguenti casi: [70\)](#)

- a) se il beneficiario, lavoratore dipendente, si trasferisce in un'abitazione più vicina al suo posto di lavoro;
- b) se il beneficiario, lavoratore autonomo, si trasferisce in un'abitazione dalla quale può attendere meglio alla propria attività professionale;
- c) se il beneficiario dopo la cessazione dell'attività professionale si trasferisce in un'abitazione per lui più idonea;
- d) se il beneficiario, sofferente per una malattia cronica, può richiedere l'adeguata assistenza specialistica solo ad un altro domicilio;
- e) se il beneficiario assume la cura di una persona inabile, che abita in un altro comune.

(2) La locazione temporanea può essere autorizzata se il beneficiario non può occupare la propria abitazione per un periodo prolungato per motivi di studio o di lavoro.

(3) L'autorizzazione alla locazione dell'abitazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge può anche essere concessa qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia ed il richiedente intenda prendere in locazione un'altra abitazione adeguata. L'abitazione agevolata deve, in questo caso, essere locata in base alle condizioni previste dall'articolo 63, comma 4, della legge.

69) La rubrica dell'art. 39 è stata così modificata dall'art. 19, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

70) L'art. 39, comma 1, è stato così modificato dall'art. 19, comma 2, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 40 (Erogazione delle agevolazioni edilizie - norma transitoria)

---

(1) Le disposizioni sull'erogazione anticipata delle agevolazioni edilizie, previste negli articoli dal 19 al 23, trovano applicazione, a richiesta, anche per il richiedenti ammessi alle agevolazioni edilizie prima dell'entrata in vigore della legge.

(2) Qualora non è presentata la relativa richiesta, l'erogazione avviene secondo le modalità contenute nella lettera di concessione del contributo.

## Art. 41 (Coordinamento delle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e delle esenzioni tributarie della legge statale)

---

(1) Allo scopo di coordinare la concessione di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e l'avvalersi delle esenzioni tributarie previste dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per la stessa finalità, i nominativi dei beneficiari ed i dati degli immobili oggetto di agevolazioni verranno comunicati all'ufficio distrettuale delle imposte.

## Art. 42 [71\)](#)

---

71) L'art. 42 è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera e), del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

## Art. 43 (Autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell'agevolazione e del vincolo) [72\)](#)

---

(1) In caso di autorizzazione all'alienazione dell'abitazione con conseguente trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione, alla domanda è allegata la documentazione tecnica di cui all'articolo 9 per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione. Se l'abitazione, sulla quale vanno trasferiti l'agevolazione ed il vincolo sociale, è acquistata mediante negozio giuridico diverso dal contratto di compravendita, deve essere allegata copia del relativo contratto preliminare o definitivo. [73\)](#)

(2) Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione, il direttore di ripartizione determina il termine e le condizioni per il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione. [74\)](#)

(3) Qualora il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo e l'occupazione della nuova abitazione non avvenga entro i termini e con l'osservanza delle condizioni fissate l'autorizzazione decade e trova applicazione l'articolo 64 della legge.

(4) Qualora l'alienazione dell'abitazione agevolata avvenga prima dell'acquisto o della costruzione dell'abitazione sulla quale l'agevolazione e il vincolo devono essere trasferiti, l'autorizzazione all'alienazione può essere rilasciata previa prestazione di garanzia bancaria di ammontare corrispondente a quello dovuto in caso di rinuncia all'agevolazione edilizia, aumentato almeno del 30 per cento. In tal caso, la documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita può essere presentata entro un anno dall'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione agevolata. Su richiesta motivata del beneficiario il termine può essere prorogato di un anno. [75\)](#)

(5) La mancata presentazione della documentazione tecnica entro il termine ordinario o prorogato equivale alla rinuncia all'agevolazione edilizia. Come data della rinuncia all'agevolazione edilizia è considerata la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'alienazione. Con riferimento a tale data è determinato l'importo dovuto in applicazione dell'articolo 64 della legge. All'importo così determinato si applicano gli interessi legali. [76\)](#)

72) La rubrica dell'art. 43 è stata così sostituita dall'art. 20, comma 1, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

73) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 24 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

74) L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 2, del [D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26](#).

75) Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 24 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#), e successivamente sostituito dall'art. 3 del [D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53](#).

76) Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 3 del [D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53](#).

## Art. 44 (Successione nell'agevolazione)

---

(1) Nei casi di successione nell'agevolazione previsti dall'articolo 69 della legge l'abitazione deve essere occupata da persone legittimate entro un anno dal giorno del decesso del beneficiario. Qualora i documenti necessari per la trascrizione dell'agevolazione a favore dei successori non siano presentati entro sei mesi dalla relativa richiesta, si provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 69 della legge.

Il precedente proprio decreto del 7 giugno 1999, n. 27 è revocato.

## Art. 45 (Esercizio del diritto di riscatto per abitazioni già di proprietà provinciale)

---

(1) Per le abitazioni cedute in proprietà dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della [legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3](#), o ai sensi della [legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45](#), il diritto di riscatto dell'ente cedente è esercitato dall'IPES. [77](#)

77)L'art. 45 è stato aggiunto dall'art. 25 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).

## Art. 46 (Importo dovuto ai sensi dell'articolo 143, comma 2, della legge)

---

(1) La somma dovuta in caso di rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi dell'articolo 143, comma 2, della legge è determinata con riferimento al 27 gennaio 1999 ed è maggiorata degli interessi legali. Le eventuali somme versate sono detratte. [78](#)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

78)L'art. 46 è stato aggiunto dall'art. 25 del [D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42](#).